



Focus on

DECRETO LEGGE

N. 83/2015

MODIFICHE AL CODICE DI

PROCEDURA CIVILE E AL

D.L. 179/2012

Luglio 2015

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova
redazione@lascalaw.com



In data 27 giugno 2015 è entrato in vigore il **Decreto legge n. 83 del 2015** recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Il suddetto Decreto Legge apporta sostanziose modifiche, oltre che in materia concorsuale, anche all'ambito delle procedure esecutive e del processo civile telematico.

LA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

In particolare, numerose sono le novità introdotte dalla citata normativa per quanto riguarda il processo esecutivo immobiliare, ed è proprio di queste che ci occuperemo nella prima parte del presente approfondimento. È bene sottolineare, prima di effettuare una disamina dei singoli articoli modificati, che la finalità perseguita in questa occasione dal legislatore è quella di emanare delle disposizioni volte a migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, *“attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali”*.

È necessario preliminarmente partire dall'esame dell'**art. 480 c.p.c.**, relativo alla forma dell'atto di precetto, norma questa che è stata modificata dal decreto legge n. 83/2015 nella parte in cui ha previsto la necessità che lo stesso contenga l'avvertimento che il debitore ha la possibilità di porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Tale disposizione si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Interessanti novità sono state apportate anche all'**art. 490 c.p.c.** relativo alla pubblicità degli avvisi. Il decreto legge prevede, infatti, l'inserimento sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata *“portale delle vendite pubbliche”* di un avviso che contenga tutti i dati di quegli atti esecutivi per cui la legge dispone che sia data pubblica notizia. Tale norma entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla



Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 *quater* disp. Att. C.p.c. L'art. 490 c.p.c. è stato, inoltre, modificato prevedendo che debba necessariamente essere depositata una apposita istanza da parte del creditore procedente o degli intervenuti muniti di titolo esecutivo affinché il giudice possa disporre l'inserimento dell'avviso almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e sui mezzi di informazione agli stessi equiparati. Al contrario la precedente disciplina prevedeva che il giudice potesse emettere il suddetto provvedimento senza la necessità di istanza da parte dei creditori. Tale norma si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, ad eccezione di quei procedimenti in cui sia già stata disposta la vendita, in cui si applicheranno le norma precedentemente in vigore.

Anche l'**articolo 495 c.p.c.**, relativo alla conversione del pignoramento subisce, in forza del decreto legge n. 83/2015, alcune modifiche, essendo previsto un aumento del numero di mesi in cui può essere rateizzata la conversione, numero che passa dai 18 della vecchia norma, a 36, con l'ulteriore previsione che ogni sei mesi il giudice dovrà provvedere a versare al creditore procedente o a distribuire tra i vari creditori intervenuti le somme depositate dal debitore. Anche per tale norma l'entrata in vigore è la stessa prevista per l'art. 490 c.p.c.

Il decreto legge n. 83/2015 modifica inoltre il termine di efficacia dell'atto di pignoramento previsto dall'**art. 497 c.p.c.**, termine che non è più quello di 90 giorni previsto dal precedente versione della norma, ma che viene dimezzato, divenendo di 45 giorni. La portata di tale norma assume naturalmente notevole rilievo, soprattutto nell'ottica della riduzione dei termini stabiliti per il compimento degli adempimenti procedurali. Tale disposizione si applica a tutte le procedure esecutive iniziate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge.

Nella stesso solco si inserisce anche il correttivo relativo all'**art. 567 c.p.c.** che riguarda l'istanza di vendita e i certificati delle trascrizioni e delle iscrizioni relative all'immobile pignorato (nonché i certificati notarili sostitutivi), che viene modificato riducendo il termine per il deposito dei certificati stessi a 60 giorni. Termine quest'ultimo che potrà essere assegnato al creditore a titolo di proroga o per l'integrazione della



documentazione. L'applicazione di tale norma si avrà solo per le procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto legge oggetto del presente commento.

Alcune modifiche sono state apportate anche alle norme in materia di provvedimento di assegnazione o autorizzazione alla vendita, in relazione alla vendita a mezzo commissionario nonché per quanto riguarda la delega delle operazioni di vendita.

Interessanti sono le novità introdotte in relazione alla determinazione del valore dell'immobile. L'**art. 568 c.p.c.** è stato, infatti, modificato prevedendo che il valore del bene immobile dovrà essere determinato dal Giudice avendo riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto dallo stessi nominato. Scompare dunque il richiamo all'art. 15 c.p.c., presente nella precedente versione della norma, e dunque al calcolo basato su rendita catastale e reddito dominicale. Il nuovo articolo prevede invece al comma 2 una modalità analitica da applicarsi al fine di poter determinare il valore dell'immobile, facendo riferimento al calcolo della superficie nonché al valore al metro quadro del bene. L'applicabilità dello stesso è quella prevista anche per l'art. 490 c.p.c.

Le misure urgenti di cui al D.L. 83/2015 riguardano anche l'**art. 569 c.p.c.** che viene modificato prevedendo la riduzione a 15 giorni del termine (in precedenza fissato in 30 giorni), decorrente dal deposito della certificazione ex art. 567 c.p.c., entro il quale il Giudice deve nominare l'esperto, che dovrà prestare giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione, e fissare l'udienza di comparizione delle parti. Cambia anche il termine tra la data del suddetto provvedimento di fissazione udienza e la data fissata per l'udienza stessa, che diventa di 90 giorni, a fronte dei 120 stabiliti dalla norma precedente. Una altra interessante novità prevista dal suddetto articolo è la possibilità per il giudice, qualora ricorrano giustificati motivi, di disporre che il versamento del prezzo per l'acquisto del bene immobile abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Tale norma, così come modificata, potrà essere applicata ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, ad eccezione di quelle procedure in cui già stata disposta la vendita, in cui dovranno essere osservate le norme precedentemente in vigore, come stabilito dall'art. 23, comma 9 del decreto legge.



Anche gli **artt. 571-572-573-574 c.p.c.** in materia di vendita senza incanto, sono stati modificati, con l'introduzione di alcune novità riguardanti le offerte di acquisto (che non saranno efficaci se inferiori di oltre $\frac{1}{4}$ al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita), la deliberazione sull'offerta, la gara tra gli offerenti (con la possibilità di disporre la vendita al migliore offerente, nel caso in cui la gara sull'offerta più alta non possa avere luogo per assenza di adesioni) e infine riguardanti i provvedimenti relativi alla vendita. Anche l'applicazione di tali norme avverrà sulla base del disposto dell'art. 23, comma 9 del decreto legge.

Merita sicuramente di essere analizzato anche il testo modificato dell'**art. 587 c.p.c.**, relativo alla inadempienza dell'aggiudicatario. Il decreto legge ha infatti stabilito che la disposizione relativa alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario possa essere applicata anche nei casi in cui l'aggiudicatario non abbia versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine, circostanza questa che si può verificare nell'ipotesi di versamento del saldo prezzo rateale prevista dall'art. 567 c.p.c. Qualora si verificasse la suddetta circostanza il giudice disporrà la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Inoltre, con lo stesso decreto con cui dispone la decadenza dell'aggiudicatario il giudice ordina a quest'ultimo di rilasciare l'immobile al custode, nel caso in cui sia stato immesso nel possesso del bene. Tale decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Anche tale norma si applica ai sensi dell'art. 23, comma 9 del decreto legge.

La nuova normativa coinvolge anche l'**art. 591 c.p.c.** relativo al provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto. Il primo comma è stato infatti modificato con l'aggiunta di una precisazione. Il testo aggiornato del suddetto articolo stabilisce che il giudice può disporre l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 ss c.p.c. o pronunciare una nuova ordinanza con cui dispone si proceda all'incanto, nel caso in cui non abbia luogo la vendita all'incanto per mancanza di offerte e non vi siano domande di assegnazione, soltanto nel caso in cui ritenga che la vendita all'incanto possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Il nuovo prezzo base del bene potrà essere in questo caso inferiore a quello precedente sino al limite di un quarto. Qualora anche il secondo tentativo non abbia luogo per mancanza di offerte e vi siano



delle domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando un termine per il versamento del conguaglio. Anche per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 591 c.p.c. si precisa che la stessa è regolata dal citato art. 23, comma 9 del decreto legge.

È stato altresì modificato l'**art. 591 bis c.p.c.** il quale, nella nuova versione, prevede la possibilità che il giudice non disponga la delega delle operazioni di vendita nel caso in cui, una volta sentiti i creditori, ritenga che vi sia la necessità di procedere in modo diretto alle operazioni, tutelando così maggiormente le parti. Inoltre, alla fine dell'articolo è stato aggiunto un comma che consente al giudice dell'esecuzione di disporre che vengano revocate le operazioni di vendita delegata nell'ipotesi in cui non siano stati rispettati i termini e le direttive stabilite per lo svolgimento delle operazioni stesse. Il professionista potrà in ogni caso dimostrare che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dovuto a causa a lui non imputabile, al fine di evitare la revoca. Anche in questo caso si dovrà fare riferimento all'art. 23, comma 9 D.L. 83/2015 per l'applicabilità della norma appena esaminata.

Infine, non si può non fare riferimento all'**art. 615 c.p.c.**, norma che disciplina le opposizioni all'esecuzione, e che è stata modificata dal D.L. n. 83/2015. Al suddetto articolo è stato infatti aggiunto un periodo nel quale è previsto che, se il diritto del creditore è contestato da parte dell'opponente solo in maniera parziale, il giudice dovrà sospendere la procedura esecutiva soltanto in relazione alla parte che è oggetto di contestazione. Per quanto riguarda l'applicabilità di tale norma, si precisa che la stessa si applicherà ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L., salvi i casi in cui sia stata già disposta la vendita, nei quali si applicheranno le norme precedentemente in vigore.



LA PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI

Il decreto legge in esame prevede anche alcune modifiche alla procedura esecutiva presso terzi.

In particolare (I) è stato normativamente fissato il limite entro il quale può essere esperito il pignoramento della pensione e (II) viene regolamentato il pignoramento di stipendi, pensioni e T.F.R. quando questi sono stati accreditati su conto bancario o postale intestato al debitore

L'art. 13 lett. l) del D.L. dispone che all'art. 545 c.p.c., che enumera i crediti impignorabili, siano aggiunti alla fine i seguenti commi:

I) Pignoramento pensione

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (ovvero per crediti alimentari nella misura fissata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e nella misura di un quinto per ogni altro credito).

Ciò significa che la quota intangibile della pensione, sino ad ora fissata nell'ammontare dell'assegno sociale (pari per l'anno 2015 ad euro 448,52 mensili), viene ora aumentata della metà (euro 672,78).

II) Pignoramento conto corrente

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma e settimo comma, nonché dalle speciali



disposizioni di legge (ovvero per crediti alimentari nella misura fissata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, nella misura di un quinto se trattasi di stipendio o T.F.R., tenendo conto della quota intangibile pari ad una volta e mezzo l'importo dell'assegno sociale se trattasi di pensione).

La nuova norma prescrive anche che, nel caso in cui il pignoramento venga eseguito sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e T.F.R. oltre i nuovi limiti previsti, lo stesso sarà parzialmente inefficace e tale inefficacia è rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Il decreto prevede, infine, anche una modifica all'**articolo 546 del codice di procedura civile** che regola gli obblighi del terzo.

Se, di norma, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, nel caso di pignoramento di stipendio, pensione, T.F.R. ed indennità equiparate accreditate su un conto corrente bancario o postale, gli obblighi del terzo dovranno operare nei nuovi limiti previsti dall'art. 545 c.p.c..

Quanto alla **vigenza** delle suddette norme, le stesse si applicano alle procedure esecutive presso terzi iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto.

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Concluso l'esame delle norme in materia di processo esecutivo, così come modificate dal D.L. n. 83/2015, merita un'attenta analisi l'art. 19 del detto decreto legge, con cui è stato previsto l'inserimento del comma 1 Bis all'art. 16 Bis del D.L. 179/2012 (convertito dalla L. 221/12).

Con tale norma il legislatore è intervenuto per (cercare di) accelerare ed uniformare il percorso di "*digitalizzazione*" del processo civile.

Infatti, nel recente intervento normativo, è stata "*ammessa*" la possibilità di procedere al deposito, in via telematica, anche degli "atti introduttivi" nei "*procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti di Appello*" (cfr. art. 19 cit.).



La portata innovativa dell'intervento legislativo appare evidente se si considera che, nonostante l'art. 16 Bis del D.L. 179/12 prevedesse *“l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”*, il comma 1 del medesimo articolo imponeva, al contrario, l'utilizzo dello strumento telematico solo ed esclusivamente *“da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite”* restando perciò (apparentemente) esclusa la possibilità di procedere al deposito in via telematica anche degli atti introduttivi o del primo atto difensivo.

Nella prassi, tuttavia, molti Uffici giudiziari, avendo ottenuto l'abilitazione da parte del Ministero della Giustizia secondo il disposto del D.M. n. 44/2011, attribuivano valore legale agli atti introduttivi depositati in forma telematica. Differentemente altri Uffici, in mancanza di specifica autorizzazione del Ministero della Giustizia, rifiutavano il deposito telematico dei predetti atti introduttivi o del primo atti difensivo.

Tale situazione aveva evidentemente condotto ad un contesto di incertezza che determinava una disparità di trattamento (in merito alla ricezione degli atti introduttivi) variabile a seconda dei diversi Tribunali. Risulta emblematica in tal senso l'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 20.10.2014 (Est. Dott. Rizzi) con cui è stato dichiarato *“inammissibile”* il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in via telematica.

Pertanto, con il disposto dell'art. 19 nel D.L. 27 giugno 2015, il legislatore ha inteso prevenire tutte le possibili situazioni di incertezza fornendo, al contempo, anche un ulteriore elemento al fine di procedere sulla strada della definitiva digitalizzazione del processo civile.

Appare scontato evidenziare che le intenzioni del legislatore, ove – peraltro – il testo venga confermato in sede di conversione, potranno essere verificate solo all'esito della prima applicazione pratica del testo normativo.

Paola Guidi – p.guidi@lascalaw.com;

Stefano Scotti – s.scotti@lascalaw.com;

Luca Sblendorio - l.sblendorio@lascalaw.com

